



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo **tramite PEC/PEO**
ai sensi . 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Ancona, _____

M **Comune di ACQUASANTA TERME (AP)**
PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it

E. p. c. **Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale** c/o Segretariato Regionale del MiC per le Marche
PEO: sr-mar.corepacu@beniculturali.it

| | | | |
|-------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
| <i>Risposta al foglio del</i> | <u>24/11/2020</u> | <i>n.</i> | <u>17173</u> |
| <i>Prot. Sabap del</i> | <u>24/11/2020</u> | <i>n.</i> | <u>21700</u> |

Oggetto: **ACQUASANTA TERME (AP) – immobile in frazione Centrale**

Catastalmente distinto al N.C.U.E. *al Foglio n. 35 particelle 456-466-1013*

Richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 e 181 comma quater del Dlgs 42/2004 su immobile al fg- 35 part. lle 456-466-1013 sito in in fraz. Centrale di Acquasanta Terme

Quadro normativo di riferimento: *norme di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., per effetto del D.M. 14/06/1971*

Parere vincolante ai sensi dell'art. 146, comma 5 e 8 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Trasmissione parere.

Richiedente: Di Girolamo Nadia

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Arch. Rosella Bellesi

In riscontro alla richiesta pervenuta il 24/11/2020 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 24/11/2020 al n. 21700, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento di cui all'oggetto, data per verificata dall'Amministrazione Comunale la legittimità della preesistenza si comunica quanto appresso specificato;

Visto il D.P.C.M. 2/12/2019 n. 169;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;

Preso atto che le opere in questione rientrano nella fattispecie di cui all'art. 181, comma 1-ter e all'art. 167, comma 4 del Codice;

Visto l'art. 167, comma 5 del Codice;

Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;

Considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista è classificata urbanisticamente zona C nelle vicinanze di un'ec cava di travertino, caratterizzata da un contesto morfologico paesaggistico di versante collinare;

Preso atto che l'intervento proposto si sostanzia sinteticamente nella *sanatoria per realizzazione di sistemazioni esterne nel lotto su cui insiste il fabbricato di civile abitazione in esame, non previste nel precedente permesso in sanatoria n. 5/2020 della Pratica edilizia n. 303/2018, quali: la tettoia all'ingresso sul fronte principale, e opere di contenimento del terreno a valle del lotto con muretto basso in c.a. e blocchi prefabbricati di colore grigio autobloccanti;*

Considerato che il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto, ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. giusto il D.M. del 14/06/1971 nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: *"..il territorio del Comune di Acquasanta Terme ha notevole interesse pubblico per il rilevante valore paesaggistico costituito dalla suggestiva Vallata del Tronto dai Monti di Macera della Morte, Monte Calvo, Monte Cerasa ed altri - determina un insieme di quadri naturali di particolare bellezza comprendenti numerosi centri storici e pubblicamente godibili dalle strade che attraversano la località..";*

Verificato che le opere di cui in oggetto, rientranti nella casistica prevista di cui alle lettere a), del comma 4 dell'art. 167 del Codice, non hanno sostanzialmente apportato variazioni evidenti all'apprezzamento dello stesso rispetto al contesto, non arrecando dunque particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non alterando i caratteri propri del paesaggio soggetto a tutela;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria stretta competenza;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it

ESPRIME

parere favorevole all'accertamento della **compatibilità paesaggistica**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 5 del Codice, in quanto i lavori realizzati in difformità non hanno determinato creazione di superfici utili, né maggiore volume.

Al fine, tuttavia, di ottimizzare l'inserimento dell'intervento nello specifico contesto paesaggistico sottoposto a tutela, si ritiene che il presente progetto debba essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive, ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 31/2017:

*-la tettoia dovrà avere lo stesso manto di copertura in coppi usato per l'abitazione. Le pareti laterali della tettoia e il muro in c.a che delimita l'area esterna non vanno lasciati a vista, ma rivestiti con lastre di travertino come la facciata principale dell'abitazione
- le opere previste di contenimento del terreno nel lato a valle dovranno essere mitigate con il rinverdimento, provvedendo alla semina di piante del tipo ricadenti o di arbusti locali.*

Presupposto imprescindibile per la validità del presente parere risulta la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accertamento della compatibilità paesaggistica di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 167 del Codice e la conformità dei lavori a quanto previsto e assentito dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.) e dalle specifiche N.T.A. del P.R.G. che restano in capo a codesta Amministrazione Comunale.

Prima di un eventuale rilascio della compatibilità paesaggistica codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti rispondano effettivamente a quanto dichiarato negli elaborati trasmessi, nonché successivamente applicare le sanzioni previste dalla legge per il caso in questione.

Si fa presente che:

- ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, entro tre giorni dalla ricezione dell'atto, gli enti coinvolti nel procedimento possono chiedere il riesame del presente atto alla Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita presso il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per le Marche;

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

Si resta in attesa di acquisire, da parte di codesta Amministrazione, copia del provvedimento finale di competenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 146, comma 11 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Restano salve, comunque, le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico - edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.

Si trattiene per gli atti d'Ufficio la documentazione esaminata, pervenuta tramite PEC.

IL SOPRINTENDENTE
Dott. ssa Marta Mazza

RB/

23/03/2021



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Piazza del Senato, 15 60121 Ancona – Tel. 0715029811

PEC: mbac-sabap-mar@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-mar@beniculturali.it